

SCHEDA DI TRASPORTO

(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis D:Lgs 286/2005)

A - DATI DEL VETTORE: *(art. 2, comma 1, lett. B - D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione sociale / Ragione Sociale / Ditta (1)	
Indirizzo e sede Azienda	
Riferimenti telefonici/ mail	
Partita Iva	
Numero Iscrizione Albo autotrasportatori	

B - DATI DEL COMMITTENTE: *(art. 2, comma 1, lett. C - D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa	
Indirizzo e sede azienda	
Riferimenti telefonici/ mail	
Partita Iva	

C - DATI DEL CARICATORE **(2):** *(art. 2, comma 1, lett. D - D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa	
Indirizzo e sede azienda	
Riferimenti telefonici/ mail	
Partita Iva	

D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE **(2):** *(art. 2, comma 1, lett. E - D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa	
Indirizzo e sede azienda	
Riferimenti telefonici/ mail	
Partita Iva	

EVENTUALI DICHIARAZIONI(2)****

--

E - DATI MERCE TRASPORTATA

Tipologia	
Quantità / peso	
Luogo di carico merce	Luogo di scarico merce

(*) SCHEDA DI TRASPORTO INTEGRATIVA DEL FORMULARIO NR.

OSSERVAZIONI VARIE **(3)**

--

EVENTUALI ISTRUZIONI **(4)**

--

LUOGO E DATA COMPILAZIONE

Luogo e data	Dati compilatore (5)	FIRMA
--------------	-----------------------------	-------

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

- (1) Utilizzare denominazione sociale per le società di capitali; ragione sociale per le società di persone e la ditta per le imprese individuali
- (2) Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario
- (3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie del presente documento (es. variazioni luogo scarico, variazione tipologia e quantità merce)
- (4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore
- (5) Indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente

(*) Da compilare in caso di TRASPORTO RIFIUTI**NOTE**

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio u.s. del Decreto Ministeriale del 30 giugno 2009, sono stati definiti i contenuti della "scheda di trasporto", la cui obbligatorietà scatterà dal 19 luglio p.v.

L'istituzione del nuovo documento, previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 214/2008, si inserisce all'interno del processo di modifica di riforma dell'autotrasporto, con lo scopo di conseguire un maggiore livello di sicurezza stradale facilitando le verifiche sul corretto esercizio delle attività di autotrasporto di merci, in particolare per quanto attiene l'accertamento delle responsabilità all'interno della filiera del trasporto. La scheda di trasporto dovrà essere compilata dal committente e conservata a bordo del veicolo, a cura del vettore. Il decreto Ministeriale prevede che la scheda di trasporto possa essere compilata anche da un soggetto delegato dal committente.

Tale soggetto potrà essere soltanto un dipendente o un collaboratore del committente considerato che la lettera della norma può consentire esclusivamente una sua interpretazione; qualora, infatti, si ritenesse che il Decreto Ministeriale estendesse la possibilità di redigere la scheda da parte del vettore il suddetto Decreto apparirebbe inequivocabilmente illegittimo, dato che un decreto Ministeriale attuativo non può derogare a quanto previsto da una fonte normativa superiore quale il D.lgs. 214/2008.

Si riportano qui di seguito alcune indicazioni che saranno integrate successivamente da una circolare Ministeriale che definirà nel dettaglio indicazioni operative più precise.

La scheda di trasporto, può essere sostituita da documenti equipollenti, così come richiamati all'art.3 del Decreto 30/6/09, e in particolare:

- copia del contratto in forma scritta stipulato ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n° 286, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 214 del 22.12.2008;
- lettera di vettura internazionale CMR;
- documenti doganali;
- documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa;
- documento di trasporto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n° 472 (DDT);
- il recente documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009;
- ogni altro documento equivalente avente il medesimo contenuto del modello allegato.

Sanzioni

1. Mancanza della scheda a bordo del veicolo:
 - a. fermo amministrativo del mezzo
 - b. sanzione amministrativa pecuniaria da €40 a €120
2. Mancata compilazione, alterazione, compilazione incompleta della scheda:
 - a. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 1.800 a carico del committente